

POSTILLA SECONDA: ANCORA SUGLI ENIGMATICI VERSETTI.

Nel ricco volume di studi dedicato a R. Schilling (*Hommages à Robert Schilling*, edités par H. Zehnacker et G. Hentz [Paris 1983] p. 546) è di particolare interesse per gli storiografi del diritto romano la coincidenza di due saggi entrambi relativi alle successioni a causa di morte nelle XII tavole: J. Gaudemet, « *Uti legassit...* »: *XII Tables* 5, 3 (p. 109 ss.); A. Magdelain, *Les mots « legare » et « heres » dans la loi des XII Tables* (p. 159 ss.).

Gaudemet, analizzando le famose tre versioni a noi pervenute dal versetto V.3 (*uti legassit suae rei...*; *u. l. super pecunia tutelave suae rei...*; *uti super familia pecuniaque sua legassit...*), esclude che in esse *legare* abbia il senso ristretto di « disporre un legato », prende atto della loro sostanziale corrispondenza e manifesta una qualche predilezione, peraltro molto cauta, per la formula meno equivoca, che è quella « *super familia pecuniaque* ».

Magdelain, estendendo la sua analisi a tutto il complesso di V.3-5, parte dal presupposto che in età decemvirale vigesse il principio della devoluzione *ipso iure* ai figli (*sui*) di tutto il complesso dei beni economici e dei *sacra* amministrati dal *paterfamilias* defunto, ma con la possibilità per il *paterfamilias* di designare *heres* nei soli beni economici un *extraneus*. I decemviri avrebbero accolto la concezione dell'*hereditas* costituita dai soli beni economici (la *familia*) e, non curandosi del destino dei *sacra*, avrebbero concepito la possibilità di nominare erede col testamento non solo un *extraneus*, ma anche un *suus*: ove poi nemmeno il *suus* fosse stato designato ad erede (cioè nell'ipotesi che *suus heres nec escit*), sarebbe scattata la successione *ab intestato* degli *adgnati* e subordinatamente dei *gentiles*.

Personalmente penso (e non mi fa affatto dispiacere) che con queste ultime due le ipotesi sugli enigmatici versetti sono tutt'altro che esaurite.

* In *Labeo* 29 (1983) 357.